

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1153
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1153
PRESIDENTE	1153, 1155, 1157, 1158, 1159
	1160, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167
CODIGNOLA	1153, 1154, 1155, 1157, 1158
	1159, 1160, 1165, 1166, 1167
BERLINGUER LUIGI	1155, 1156, 1158
	1160, 1163, 1166, 1167
FRANCESCHINI	1158
GIUGNI LATTARI JOLE	1162
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1154
	1155, 1156, 1157, 1158, 1163
	1164, 1165, 1166, 1167
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1155, 1157, 1158, 1162, 1167
PITZALIS	1164
SERONI	1157, 1159
VALITUTTI	1156, 1158, 1159, 1161, 1164

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Girardin e Cervone sostituiscono rispettivamente i deputati Leone Raffaele e Reale Giuseppe per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (*Approvato del Senato*) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » n. 3109, già approvato dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta eravamo giunti all'approvazione dell'articolo 4 fino alle parole: « a un gruppo di materie affini ». Poi ci siamo soffermati sul concetto di affinità, cioè sul secondo periodo del primo comma, discutendo il seguente emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Codignola: « Si intendono affini le materie che costituiscono branche e specializzazioni nell'ambito di una disciplina più generale ». Insiste, onorevole Codignola?

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, la questione è delicata anche in relazione al successivo articolo 7 che riguarda il modo di assegnazione dei posti ai vincitori.

Se non si chiarisce il concetto di affinità, si rischia di chiedere ai candidati la prova non già di una conoscenza scientifica, ma di una conoscenza generica che può costituire soltanto una specie di cornice di quella che è la vera e propria preparazione scientifica.

Per rendere più chiaro il concetto espresso dalla formula avevo pensato anche ad un'altra dizione: « si intendono affini quelle materie che sono propedeutiche rispetto ad altre o specificazioni di altre ».

Non ritengo in ogni caso che si possa parlare di una disciplina « essenziale » rispetto ad altre. È essenziale per se stessa, ma può fare parte di un gruppo di materie affini e l'affinità è data dalla propedeuticità o dalla specializzazione.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di non parlare affatto di affinità e di seguire questo criterio: la Facoltà inoltra la richiesta per una singola materia, il Consiglio superiore della pubblica istruzione raccoglie per affinità tutte le richieste e così si bandiscono i concorsi per gruppi di materie affini.

Le affinità disposte dal Consiglio superiore dovrebbero restare permanenti, salvo modifiche.

Questa soluzione ci toglierebbe dall'imbarazzo di una definizione pericolosa che dà alle Università la facoltà di decidere le affinità.

Se invece vogliamo proprio fornire una definizione, propongo o quella suggerita nel mio emendamento o quella basata sulla propedeuticità e specializzazione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho compreso bene, onorevole Codignola, il contenuto della seconda parte della sua proposta.

Ho già detto la volta scorsa che la definizione del concetto di materie affini è opportuno che resti empirica, perché difficile e perché vi sono affinità che si creano nella evoluzione della scienza.

La definizione proposta dal Senato, dopo una lunga discussione analoga a questa, sembra avere lasciato un margine di elasticità pur segnando un criterio che era quello di ricondurre l'affinità ad una disciplina essenziale. Il termine « essenziale » è stato usato perché non si può più dire « obbligatoria » o « fondamentale », dal momento che questi termini sono stati tutti quanti sottoposti a revisione. Posso ammettere che, in certa misura, l'idea di « essenzialità » presenta, come tutte le parole nuove nella legislazione, aspetti strani. Ma notavo che il suo emendamento, almeno quello scritto, onorevole Codignola, irrigidisce un po' la ricerca dell'affinità.

La seconda parte della nuova proposta dell'onorevole Codignola non mi pare poi strettamente connessa alla prima. Ho già detto quale dovrebbe essere l'*iter*: le Facoltà chiedono il concorso specificando anche per quale gruppo di discipline lo chiedono, il Consiglio superiore valuta se quello che viene chiesto può costituire un gruppo di materie affini, e, in caso affermativo, si emana il decreto e si bandisce il concorso. Natural-

mente, se vi sono più richieste dello stesso tipo si può fare un decreto unico che valga per molti; se vi sono differenze marginali il Consiglio superiore potrà cercare di rendere uniformi le varie richieste.

È logico, e su questo penso che anche l'onorevole Codignola convenga, che non si può determinare *a priori* un quadro di tutte le affinità, perché sarebbe impresa veramente impossibile; e mi pare che il concetto contenuto nel secondo comma del testo base si esprima in questo senso abbastanza chiaramente, mentre non ho ben compreso che cosa propone l'onorevole Codignola. Se si vuole eliminare l'inciso riguardante la definizione dell'affinità, già questa potrebbe essere una soluzione: ma lascerebbe però un margine di maggiore imprecisione.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, consenta che io chiarisca il mio pensiero. Secondo la formulazione attuale, la Facoltà richiedente propone essa stessa una affinità: il che è irrealizzabile perché solo un organo di coordinamento superiore può stabilire quali affinità vi siano fra diverse richieste di un concorso. Facciamo il caso che una Facoltà chieda il concorso per la storia del Risorgimento. Questa materia potrebbe essere considerata affine alla storia contemporanea, ma anche alla storia moderna, e la Facoltà che inoltra la richiesta non può stabilire con quale materia vi sia affinità perché non conosce le richieste delle altre Facoltà.

Ora, la mia proposta era questa. Ogni Facoltà si limita a fare una richiesta e tutte le richieste sono raccolte dal Consiglio superiore, ed è soltanto esso che decide quali affinità sussistono fra le diverse materie concretamente richieste. Sono perfettamente d'accordo con il Ministro che è impossibile definire le affinità in astratto, ma penso che con le decisioni del Consiglio superiore si possa cominciare a costituire un elenco di affinità che può restare invariato salvo modifiche successive.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che questo sia già detto nel disegno di legge.

CODIGNOLA. No, perché nel disegno di legge si chiede al Consiglio superiore di decidere sulla base della definizione contenuta nella seconda parte del primo comma dell'articolo 4.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ammettiamo che si sopprima questo periodo.

CODIGNOLA. Bisogna allora dire che le Facoltà richiedono l'assegnazione di posti da destinare ad una determinata materia e che

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

successivamente le materie vengono raggruppate secondo un criterio di affinità a giudizio del Consiglio superiore. Mi sembra che così si semplifichi tutto.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma anche si cambia tutto.

CODIGNOLA. Non direi: il punto nuovo è soltanto che la determinazione delle affinità è compiuta dal Consiglio superiore, anziché dalle Facoltà; del resto, il Consiglio superiore sarebbe stato comunque costretto a modificare le decisioni delle Facoltà, che non potrebbero avere il panorama di tutte le richieste.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non vedo perché le richieste di posti per gruppi di materie affini debbano necessariamente essere unificate ogni volta che questi gruppi indicati dalle varie Facoltà hanno delle somiglianze fra di loro. Una Facoltà può richiedere un concorso per avere un professore aggregato per un gruppo di materie che coincide solo in parte con quello richiesto da un'altra Facoltà: in questo caso si bandiranno due distinti concorsi.

CODIGNOLA. Se, per esempio, vi fossero due richieste di posti per la storia del Risorgimento con due proposte diverse di affinità fatte da due Facoltà, avremmo due gruppi, due concorsi?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì. Del resto la stessa cosa avviene oggi per le materie complementari: mentre le materie fondamentali sono irrigidite nella loro nomenclatura, le Facoltà possono invece chiedere di inserire materie complementari nuove nel loro statuto.

BERLINGUER LUIGI. È legittima la preoccupazione dell'onorevole Codignola, che, se ho ben compreso, è quella di evitare che una casistica eccessivamente differenziata di materie affini possa dar luogo a quelli che oggi si usano chiamare « concorsi addomesticati ». Tuttavia noi dobbiamo valutare da una parte questa preoccupazione, derivante purtroppo da un'esperienza concreta, e dall'altra il pericolo che deriverebbe dalla fissazione, per un periodo di tempo abbastanza lungo, e dalla omogeneizzazione, per tutte le Università d'Italia, di raggruppamenti per affinità. Mi sembra infatti che l'elemento di novità che ci lascia perplessi sia appunto il concetto di raggruppamento per affinità. Tale concetto non è statistico e, come tale, verificabile in una scienza esatta in modo uguale da qualunque parte, perché ritengo che vi possano essere — ed è auspicabile anzi che

vi siano — diversi modi per intendere tale affinità. Per esempio una Facoltà di lettere e filosofia che abbia bisogno di un matematico, o comunque di un cultore di scienze sperimentali, da destinare all'insegnamento della filosofia della scienza può considerare affini alla filosofia della scienza alcune discipline di carattere nettamente fondamentale, ed essere in disaccordo con l'impostazione data al raggruppamento per affinità da un'altra Facoltà. Anche in vista di un rafforzamento dell'autonomia universitaria, è auspicabile che si verifichi una certa differenziazione anche nel modo di intendere l'affinità.

Comprendo che questa strada può essere molto pericolosa, per le preoccupazioni che ho espresse all'inizio del mio intervento, e che possono accrescersi a seconda di come definiamo la figura del professore aggregato. Se concepiamo il professore aggregato come una figura che possiamo eufemisticamente definire intermedia, ma che è nettamente, come è stato detto, di ruolo *B*, il pericolo di un'eccessiva differenziazione tra Facoltà diventa più grave, perché è evidente che si avrà la tendenza a sistemare persone non molto qualificate sul piano scientifico.

Per questi motivi proponiamo di sopprimere la definizione di affinità e di definire meglio la procedura. Proponiamo questa soluzione, ma chiediamo di essere garantiti sul carattere di selezione scientifica dei concorsi.

Proponiamo la soppressione della seconda parte del primo comma: « l'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ». Inoltre proponemmo un emendamento aggiuntivo, al termine del secondo comma, delle parole « su proposta delle Facoltà ».

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta di soppressione della seconda parte del primo comma dell'onorevole Berlinguer e ad una proposta modificativa dell'onorevole Codignola.

Mi sembra che, tutto sommato, il testo migliore sia quello del Governo.

MAGRI, *Relatore*. Il Presidente ha anticipato la mia impressione e sono lieto di concordare con lui in questo giudizio.

È infatti mia convinzione che il testo del disegno di legge è quello che risponde meglio alle esigenze che ci proponiamo di soddisfare.

Certo, come ha poc'anzi detto l'onorevole Berlinguer, vi è indubbiamente una preoccupazione, quella dei cosiddetti concorsi addo-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

mesticati, che ponga il legislatore nella tentazione di predisporre ostacoli, definizioni, irrigidimenti, i quali tuttavia mentre non eliminano assolutamente gli abusi, fanno venir meno la necessaria libertà ed elasticità di scelta. Contro gli abusi dei concorsi mi pare che proprio questo disegno di legge predisponesse alcuni meccanismi che possono attenuare l'inconveniente. Ma non dobbiamo per questo menomare quella libertà di iniziativa delle Facoltà, che, secondo me, nella maggior parte dei casi, può scaturire ed effettivamente scaturisce da serie esigenze scientifiche.

Dobbiamo fare tutto il possibile perché almeno la nostra scuola universitaria non sia irrigidita dentro un *cliché* predeterminato. Oggi, specialmente, che la ricerca si articola in modo così vasto e vario, lasciamo che le singole Facoltà determinino le loro richieste in base ad esigenze di studio anche particolari o speciali. Questo, credo, che abbia importanza notevole soprattutto per le Facoltà scientifiche.

Ritengo, quindi, che dobbiamo tener fermo il concetto di affinità; pertanto non sono favorevole alla proposta di soppressione dell'ultima parte del primo comma formulata dall'onorevole Berlinguer, perché mi sembra che quel periodo valga a determinare, per quanto possibile, questo concetto di affinità, in modo da contemperare un'esigenza di unità ed un'esigenza di articolazione.

Né mi pare che la definizione proposta dall'onorevole Codignola aggiunga qualche cosa a quel che è detto nel testo governativo; se qualche cosa aggiunge, la aggiunge nel senso di una maggiore rigidità. Per questi motivi non sono favorevole neppure all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Codignola.

L'altro suggerimento dell'onorevole Codignola, secondo il quale la proposta di ogni Facoltà dovrebbe riguardare una determinata materia, in modo che, fra tutte le materie proposte, il Consiglio superiore della pubblica istruzione possa esso stabilire le affinità, mi sembra che non corrisponda all'impostazione del disegno di legge, perché può avvenire che fra tutte le materie proposte non ve ne siano di affini. Inoltre, stando sempre al disegno di legge, la indicazione di una materia determinata serve a stabilire il criterio di riferimento del gruppo di materie affini, affinché sia assicurata unità all'insegnamento e alla ricerca; pertanto una materia determinata può proporsi solo congiuntamente ad un gruppo di materie che da quella ricevono carattere di affinità.

BERLINGUER LUIGI. Dire che deve assicurarsi unità all'insegnamento può avere un senso, ma dire anche che occorre assicurare unità alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere significa commettere un grave errore, perché la ricerca del professore aggregato deve essere autonoma e spontanea e non si può pensare di doverle assicurare unità estrinsecamente, dall'esterno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho riflettuto molto, qui come già al Senato, su questo articolo che è veramente complesso. Tuttavia non ho trovato una indicazione migliore e più soddisfacente di quella suggerita dallo stesso testo governativo. La prima parte del primo comma stabilisce che si provvede « su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole »: con tale motivazione esse indicano perché richiedono l'assegnazione del posto e perché intendono destinarlo a un gruppo di materie affini. In pratica diranno che, entro un determinato gruppo, intendono che siano coltivate in particolare talune discipline, oppure, se non si tratta in prevalenza di insegnamento ma di ricerca, diranno che entro una determinata branca, estremamente vasta, esiste un settore che cura una particolare disciplina o rapporti tra discipline e ad esso intendono destinare un professore aggregato.

Non è l'unità e la ricerca personale e libera che compie il professore aggregato che qui è in discussione, ma è l'unità della branca a cui è assegnato; quindi non si tratta di una limitazione alla sua libertà di ricerca.

Il sopprimere, poi, completamente il secondo periodo del primo comma che dà una certa regolamentazione delle affinità, mi sembra pericoloso perché si agirà senza alcun criterio oggettivo e non saprei come potrebbero regolarsi lo stesso Consiglio superiore e lo stesso Ministro che deve emanare il decreto.

In definitiva invito la Commissione a mantenere il testo del Governo che mi sembra il migliore.

VALITUTTI. Noi stiamo discutendo ed in procinto di votare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4, ma in realtà quest'ultima parte pone nuovamente in questione la prima parte dello stesso comma, nella quale si è stabilito che, appunto, le Facoltà possono richiedere i concorsi per gruppi di materie affini. Con questa seconda parte del comma, in sostanza, si è voluto restringere il campo delle affinità ed enunciare un criterio per la sua delimitazione.

Stiamo ora, per l'appunto, constatando le estreme difficoltà che si frappongono alla effettuazione di tale delimitazione. Per cui sembra a me che si riproponga la questione che si è ritenuto di risolvere con la prima parte del comma: quella della legittimità, da parte delle Facoltà, di richiedere un concorso per gruppi di materie affini. Nel motivare il mio voto non posso non riferirmi, quindi, anche alla prima parte del primo comma. Ritengo che non possano le Facoltà richiedere il concorso per gruppi di materie affini. Sono del parere che i concorsi non possano essere richiesti che per le stesse classi di materie previste dall'ordinamento, relativamente ai concorsi ordinari.

Altra questione è quella della utilizzazione del professore aggregato. Per esempio, io non contesto la opportunità di prevedere la utilizzazione del professore aggregato — anzi, è questa una nota distintiva della nuova figura che stiamo istituendo — nella ricerca o nell'insegnamento nell'ambito di un gruppo di materie affini. È chiaro, comunque, che in questa ipotesi l'affinità non può che essere decisa, volta per volta, dagli organi della Facoltà.

Il concorso, però, non può essere — lo ripeto — che richiesto e bandito per le stesse discipline per cui si richiedono e bandiscono i concorsi relativi alle normali cattedre universitarie.

La scienza va verso la distinzione. Noi, con la norma di cui si discute, cerchiamo di invertire tale tendenza storica, prevedendo appunto la possibilità che le Facoltà chiedano i concorsi per gruppi di materie affini. In sostanza, la proposta avanzata oggi dall'onorevole Codignola lascia trasparire, al fondo, l'esigenza cui mi sto riferendo: quella cioè che il concorso si richieda e bandisca per singole discipline.

Dichiaro, quindi, che voterò a favore dell'emendamento soppressivo proposto, anche se non ritengo che lo stesso risolva completamente il problema.

CODIGNOLA. Non è che io sia interamente persuaso dell'opportunità di accogliere l'emendamento soppressivo dell'onorevole Berlinguer. Peraltro, questo emendamento è preferibile al mantenimento dell'attuale formulazione. Il criterio della disciplina essenziale è, a mio avviso, assolutamente inaccettabile. Noi verremmo a sancire per legge un principio, appunto quello della disciplina essenziale, che è contraddittorio con qualsiasi principio scientifico. Verremmo a sostenere cioè che nella scienza esistono alcune disci-

pline essenziali ed altre che non lo sono. Come facciamo ad affermare una cosa del genere?

In ogni caso, qualora venisse approvata la soppressione, che, in mancanza di migliori soluzioni, io dichiaro di accettare, occorrerebbe poi aggiungere un chiarimento circa l'organo che deve provvedere a stabilire le affinità.

Qualora la soppressione non venisse accettata, mi riserberei di parlare in merito all'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 4:

« L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Berlinguer, soppressivo di quest'ultimo periodo.

(Non è approvato).

Da parte dell'onorevole Codignola era stato proposto, sempre al primo comma dell'articolo 4, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « La affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere » con le altre: « s'intendono affini le materie che costituiscono branche e specializzazioni nell'ambito di una disciplina più generale ».

L'onorevole Codignola, tuttavia, aveva avanzato altre proposte.

CODIGNOLA. Sostituirei tale testo con l'altro cui ho prima accennato: « Si intendono affini le materie che sono propedeutiche ad altre o specificazioni di altre ». Con il che verrebbe a cadere completamente il principio della essenzialità.

Oppure, si potrebbe dire: « L'affinità, ove risulti opportuna, viene dichiarata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione tenuto conto delle proposte della Facoltà ».

MAGRI, *Relatore*. Mi sembra sia da preferirsi il testo governativo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

SERONI. Dichiaro personalmente, per quella modestissima attività scientifica che svolgo nel campo degli studi letterari, di non potere assolutamente votare un articolo in cui si parli di disciplina « essenziale ». È questo un concetto antiscientifico che, tra

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

l'altro, mi renderebbe ridicolo agli occhi di maestri universitari e di colleghi.

Perché non discutere di queste cose, tenendo conto della proposta formulata dal collega Codignola e delle perplessità affacciate dallo stesso Ministro?

PRESIDENTE. Potremmo sopprimere la parola essenziale.

FRANCESCHINI. Questa ricerca di un sinonimo mi pare inutile. Si cerca un sinonimo per dire la stessa cosa.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Che vi sia o no l'« essenziale » è la stessa cosa, perché in ogni caso si tratta di una disciplina che esercita una funzione di coordinamento. Può disturbare il termine « essenziale » se si è preoccupati di introdurre una dizione tecnica nuova a fianco dei termini « obbligatoria », « fondamentale », « facoltativa ». Se è questo che disturba possiamo eliminare la parola « essenziale ».

BERLINGUER LUIGI. Ritengo che sia preferibile sopprimere la parola « essenziale », in modo che si intenda che si tratta di una disciplina tradizionale intorno alla quale le altre si raggruppano, ma non che la sua importanza è preponderante rispetto alle altre.

MAGRI, *Relatore*. Se non cambia la sostanza, io non sarei contrario.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo si possa decidere che, se procedendo nella discussione sorge la necessità di altri emendamenti, si potrà eliminare anche la parola « essenziale ».

PRESIDENTE. Allora, se non vi saranno obiezioni, porrò il secondo periodo del primo comma in votazione con riserva specifica per l'aggettivo « essenziale ».

(Così rimane stabilito).

Onorevole Codignola, insiste sul suo emendamento?

CODIGNOLA. Non insisto, dal momento che si fa riserva di accantonamento per l'aggettivo « essenziale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer Luigi propone di sopprimere le parole « o alla ricerca ».

BERLINGUER LUIGI. Secondo me non ha molto senso assicurare l'unità di ricerca ad un ricercatore.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Berlinguer, come ho già detto, non ci si riferisce qui all'unità interiore della ricerca, che il professore liberamente svolge, ma si tratta di determinare l'ambito della Facoltà, del dipartimento o dell'Istituto in cui si svolge la ricerca stessa.

BERLINGUER LUIGI. Mi pare che si dica un'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, insiste nell'emendamento?

BERLINGUER LUIGI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « o alla ricerca » nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo del primo comma dell'articolo 4, con riserva per la parola « essenziale », da considerare provvisoriamente accantonata:

(È approvato).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un comma:

« I gruppi di materie affini sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli eventuali decreti di modifica entrano in vigore a decorrere dal secondo concorso successivo alla modificazione ».

CODIGNOLA. Dal testo del disegno di legge non si evince la procedura per la determinazione della affinità, perché l'ultima parte del secondo comma non concerne questo problema ma solo quello della assegnazione dei posti.

MAGRI, *Relatore*. Ma, ciò implica anche la determinazione della affinità. Le singole Facoltà, con proposta motivata, richiedono l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato da destinare a un gruppo di materie affini. Poi, con lo stesso decreto con cui si procede all'assegnazione vengono determinati i gruppi di materie cui destinare i posti assegnati, e per tale determinazione dev'essere sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono d'accordo quindi con l'onorevole Codignola.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo sufficiente, a tutti gli effetti, il secondo comma dell'articolo 4.

VALITUTTI. Io giustifico l'elemento di chiarezza che sta alla base dell'emendamento aggiuntivo Codignola, ma sono spiacente di dover votare contro, perché modifica tutto il meccanismo dell'articolo che, se ho ben capito, è questo: volta per volta le Facoltà fanno la richiesta per materie affini; invece

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

con questo emendamento avremmo la determinazione dei gruppi affini in via permanente e astratta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Codignola, al quale il relatore ed il Governo non sono favorevoli.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4:

« I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del secondo comma:

« I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. Con lo stesso decreto sono determinati gruppi di materie cui sono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per l'emanazione del decreto deve essere sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

VALITUTTI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento inteso a sostituire le parole: « La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche » con le altre: « La ripartizione dei posti di professore aggregato è disposta con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e diplomi, tenendo conto che i posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnanti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze dello sviluppo della ricerca scientifica ». L'onorevole Codignola aveva proposto inoltre di sopprimere le parole successive: ciò, evidentemente, nell'ipotesi che fosse stato approvato il suo emendamento aggiuntivo, poc'anzi votato.

CODIGNOLA. Il mio emendamento sostitutivo adotta una formula usata in altre leggi, per esempio nella legge n. 1073, il che mi sembra opportuno, perché l'uso di formule diverse per l'assegnazione di posti di ruolo a seconda che si tratti di professori di ruolo o di professori aggregati potrebbe indurre ad interpretazioni che oltrepassano le nostre intenzioni. Comunque, se la Commissione non è d'accordo, ritiro questo emendamento; come pure l'emendamento soppressivo delle successive parole del secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Seroni ha presentato un emendamento diretto ad aggiungere, dopo le parole « esigenze scientifiche e didattiche » le altre: « e considerando, in questo quadro, anche il rapporto esistente in ogni Facoltà o scuola tra i professori di ruolo e gli studenti ». L'onorevole Berlinguer aveva accennato ad un emendamento aggiuntivo delle parole « su proposta delle Facoltà » alla fine del comma.

SERONI. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

BERLINGUER LUIGI. Neanche io insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 4.

« La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni ».

L'onorevole Codignola aveva proposto la soppressione di tale comma, ma sempre in connessione col suo emendamento aggiuntivo che non è stato approvato.

Pongo perciò in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Resta quindi accantonata la questione inerente al mantenimento, o meno, dell'aggettivo « essenziale » nell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari e straordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio

presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purché il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti la disciplina essenziale del gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

«I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli aspiranti forniti di laurea. Per i concorrenti

che siano stati ternati o dichiarati idonei in concorsi a posti di professore universitario di ruolo, ovvero, siano forniti di libera docenza ovvero abbiano tenuto un incarico universitario con pieno gradimento della Facoltà, per non meno di cinque anni continuativi, il concorso è per soli titoli ».

CODIGNOLA. La elencazione dei possibili candidati contenuta nell'articolo 5 a mio avviso non ha molto senso e, tra l'altro, è completamente annullata dalla lettera g) aggiunta dal Senato. La elencazione del testo originario faceva di questi concorsi dei concorsi riservati; la lettera g) non solo priva i concorsi di tale carattere, ma prevede in partenza una decisione che in realtà appartiene alla Commissione esaminatrice. Nel momento stesso in cui si decide di far partecipare al concorso i candidati che rientrano nella lettera g) si predispongono un giudizio favorevole ai candidati stessi.

A mio avviso l'intero comma dev'essere molto semplificato. Ci troviamo di fronte ad un concorso pubblico, che non vedo per quale ragione debba essere riservato a particolari categorie. Indispensabile appare solo il requisito della laurea, sebbene nei concorsi universitari manchi anche tale garanzia, ma non si deve andare oltre.

Una elencazione può avere un senso, almeno parziale, se la si concepisce con il presupposto di un diverso trattamento, per quanto riguarda la natura del concorso, di alcuni candidati rispetto ad altri. Ritengo che il professore che sia stato ternato, o che abbia acquisito la libera docenza o che abbia tenuto un incarico, con pieno gradimento della Facoltà, per non meno di cinque anni continuativi, inutilmente sarebbe sottoposto alla prova di una lezione, prova che ha già superato o che si può ritenere già superata.

Sarei invece d'accordo nel prevedere la prova della lezione per le altre categorie.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Berlinguer ha presentato un emendamento inteso a sopprimere, dopo le parole « titoli ed esami », il resto del comma.

BERLINGUER LUIGI. Noi siamo del parere che la carriera di professore aggregato costituisca un gradino per adire poi i concorsi a cattedra. Sussiste nella pratica il pericolo che la carriera di professore aggregato costituisca un « binario morto », che cioè diventi una soluzione per collocare in ruolo una serie di docenti privi di seria capacità scientifica. Siamo convinti che esista anche

questa figura nella vita universitaria, cioè che vi sia possibilità di apporti scientifici e didattici molto importanti da parte di persone che pure non hanno le qualità necessarie per arrivare alla cattedra.

Se precostituiamo questo tipo di soluzione, creiamo in pratica una preferenza nei confronti di coloro che hanno al momento dell'ammissione (non al momento della valutazione dei titoli) particolari titoli di *curriculum* e non di produzione. Ciò è provato ulteriormente dal fatto che per gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera g) si prevede un duplice giudizio, un giudizio per l'ammissione ed un giudizio in sede di concorso. La Commissione giudicatrice per ammettere tale categoria deve redigere una relazione motivata, quindi deve dare una prima valutazione dei titoli che hanno recato un contributo alla scienza. Questa categoria, essendo sottoposta ad un duplice giudizio, è posta in condizione di netto svantaggio rispetto alle altre, mentre a nostro avviso è da favorire essenzialmente la produzione scientifica e la valutazione dev'essere fatta sul piano scientifico.

D'altra parte, non riesco a comprendere quale sia il vero motivo della richiesta di un *curriculum* precedente. A nostro giudizio, lo scopo effettivo è quello di agevolare coloro che hanno delle benemerienze didattiche o comunque una vita universitaria o scolastica ricca per il periodo precedente al concorso. Ciò è estremamente negativo. Perché si deve chiedere la laurea od altri titoli ad uno studioso, quando l'unica garanzia del suo valore è data da quel che ha prodotto scientificamente? Se questo è vero per il concorso per cattedre universitarie, a maggior ragione dovrebbe valere per il concorso per il posto di aggregato, che concepiamo come un gradino per l'ascesa alla cattedra.

Il ruolo dei professori aggregati è senz'altro una cosa positiva e noi abbiamo dimostrato la volontà di collaborare e di portare avanti il disegno di legge. Ma abbiamo la netta sensazione che operando in questo modo venga fondamentalmente svuotata la legge: perché questo comma, congiunto alle altre parti del progetto, delinea del professore aggregato una figura *capitis deminuta* nei confronti della categoria più qualificata dei professori titolari di cattedra. Questo fatto noi non possiamo predeterminare per legge; se poi vi saranno alcuni che vivranno in binari morti, sarà la fisiologia dell'istituto a determinarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti propone di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Il concorso per il conferimento di posti di professore aggregato è per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso vigono le stesse norme per l'ammissione ai concorsi a cattedre universitarie ».

VALITUTTI. Ritengo che questo articolo 5 del disegno di legge sia la chiave di volta di tutta la costruzione del provvedimento; a seconda che lo approviamo o lo modifichiamo nel senso indicato dall'emendamento da me proposto, noi collochiamo la legge in una o in altra categoria.

Vi sono due categorie di leggi, quella delle leggi che si dicono di sanatoria e quella delle leggi che tendono ad instaurare un *novus ordo*. Questa legge teoricamente pretende di instaurare un *novus ordo*, cioè di configurare un nuovo tipo di docente universitario, che è il professore aggregato. È una pretesa questa che, a mio avviso, vale a giustificare pienamente il disegno di legge. Ma se noi approviamo l'articolo 5 nel testo del Senato, noi collochiamo questa stessa legge nella categoria delle leggi di sanatoria, cioè delle leggi che sanano una determinata situazione contingente, che poi è quella specificata nella elencazione del primo comma. Con questa casistica, che si conclude con la lettera g), si opera una distinzione tra gli ammissibili al concorso automaticamente in base al loro *status* attuale e gli ammissibili al concorso in base ad una preliminare valutazione di merito dei loro titoli scientifici da parte della commissione giudicatrice. Ora è evidente che siccome quelli che sono contemplati dalla lettera g) sono ammessi al concorso non automaticamente, ma in base ad una valutazione di merito, non essi sono i più diretti beneficiari della legge: i veri destinatari sono quelli contemplati nelle precedenti lettere, quelli che si trovano, cioè, in una situazione universitaria precaria e per i quali la legge predispone lo strumento per il raggiungimento di uno *status* più soddisfacente. Coloro che sono contemplati dalle precedenti lettere non sono riusciti a vincere un concorso universitario, e con questo disegno di legge diamo loro lo *status* di professore aggregato, distruggendo, così, nello atto stesso in cui la creiamo, la figura del professore aggregato e facendone una categoria di secondo piano.

Per evitare che ciò avvenga e per far sì che la legge resti fedele all'intento teorico, in base al quale si giustifica, a mio avviso,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

tutto l'articolo 5 deve essere sostituito con il testo da me proposto o da una norma simile che, cioè, stabilisca che a questo concorso per professore aggregato si è ammessi in base alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi a professore ordinario. Il che non significa che, poi, la Commissione esaminatrice, quando dovrà valutare i titoli dei vari candidati non possa e non debba tener conto delle attività didattiche svolte da ciascuno di essi e dei titoli conseguiti in precedenti concorsi.

La porta d'ingresso ad un concorso deve essere aperta a tutti senza una discriminazione, perché se noi stabiliamo, invece, una discriminazione, menomiamo, nell'istituirla, la figura del professore aggregato.

PRESIDENTE. Da parte della onorevole Giugni Lattari Jole è stato proposto un emendamento soppressivo della lettera g).

GIUGNI LATTARI JOLE. Questo disegno di legge avrebbe dovuto, a nostro avviso, essere portato all'esame della Commissione unitamente al quadro della riforma universitaria. Ciò avrebbe consentito alla discussione che si è andata svolgendo sull'articolo 4, di essere più scorrevole. Non ci saremmo fermati tanto a lungo sul problema della affinità, o su quello dei dipartimenti. Avremmo infatti avuto un quadro in cui inserire il disegno di legge di cui ci occupiamo, come la parte in un tutto. Stiamo invece discutendo di problemi che investono la vita universitaria senza che quest'ultima sia stata ristrutturata. Il disegno di legge relativo procede, infatti, a passi molto lenti, contrariamente a quello oggi in discussione che è giunto all'approvazione in brevissimo tempo.

MAGRI, *Relatore*. Il provvedimento è stato due anni al Senato prima di essere approvato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Volevo dire che al Senato il provvedimento è stato esaminato ed approvato prima di quello relativo alla riforma universitaria.

Comunque, visto che l'onorevole Magri dà una notizia preziosa, quale quella che il disegno di legge si è fermato al Senato per due anni, io auspico che lo stesso resti fermo alla Camera per tre anni, fino cioè, all'approvazione della legge di riforma universitaria, che ci potrà fornire il quadro generale in cui incastonare questo più specifico problema.

Non è possibile parlare di un provvedimento che investa i problemi universitari,

rinnovando a fondo certe strutture, senza sapere che cosa intenderemo poi per affinità di materie, e come si configurerà, in ultima analisi, la figura del professore aggregato.

Si è notato, nei magnifici interventi dei colleghi, lo sforzo di dare vita a questa figura in una maniera personalissima. L'onorevole Codignola e l'onorevole Berlinguer hanno dato conto di un loro modo di vedere il ruolo e la figura del nuovo docente.

Ora, per quanto attiene specificamente all'articolo 5, io propongo la soppressione della lettera g). Da quello che si è andato via via dicendo, non dagli articoli della legge, che rimangono vaghi, imprecisi, di una pericolosa elasticità, ma dagli interventi dei colleghi, la figura del professore aggregato appare destinata specificamente all'insegnamento, al laboratorio, alla ricerca. Se, dunque, dobbiamo creare una classe specialistica di professori, non vedo come si possa accogliere la lettera g), che consente l'accesso a persone senza titolo di laurea alle cattedre universitarie.

Ma c'è di più. Quello che io dico e che i colleghi sono andati definendo, trova conferma nel fatto che il concorso è per titoli ed esami; che si richiede un triennio di insegnamento anche per gli assistenti universitari; che gli stessi professori ternati sono sottoposti ad esame. Tutto, dunque, lascia prevedere che si voglia destinare tale categoria di professori all'insegnamento. Ma allora, come è possibile ammettere al concorso chi non ha neppure la laurea, chi manca — e sono parole dell'onorevole Codignola — di quel retroterra di cultura generale, di quella visione in cui l'insegnamento specifico deve incastonarsi?

Mi compiaccio del fatto che nell'emendamento dell'onorevole Codignola sia incluso il concetto della soppressione della lettera g). Riconosco che il mio emendamento è parziale rispetto al suo, dal momento che propone che tutti coloro che sono forniti di laurea possano concorrere.

Insisto, dunque, nella soppressione della lettera g), qualora non dovesse essere accolto l'emendamento Codignola, che io dichiaro di appoggiare.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità di non snaturare il provvedimento di cui trattasi e di fare in modo che esso vada veramente verso gli interessi della scuola e dell'Università, più che verso gli interessi di una categoria.

MAGRI, *Relatore*. Esporrò il mio parere anzitutto sull'emendamento proposto dalla

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

onorevole Giugni Lattari Jole. Ritengo sia opportuno che la lettera g) rimanga. La onorevole presentatrice saprà che ai concorsi universitari per cattedre, non si richiede alcuna laurea, né libera docenza, né titolo di studio. Sarebbe strano che tale preclusione si potesse per i professori aggregati.

Peraltro mi pare — e qui dissento dall'onorevole Berlinguer — che la preselezione prevista dalla lettera g) sia opportuna. Infatti, se è molto giusto che chi, indipendentemente da titoli, abbia percorso un lungo e proficuo cammino nel campo degli studi e della ricerca, possa presentarsi al concorso, è altresì conveniente, per la serietà dell'esame stesso, che con una preselezione siano eliminati tutti coloro che, mentre non presentano alcun titolo accademico, che attesterebbe in qualche modo una preparazione scientifica di base, rivelano macroscopicamente nella loro produzione di essersi fatti delle illusioni sulle proprie capacità.

Gli onorevoli colleghi sanno come, ogni tanto, si leggano, nelle relazioni dei concorsi a cattedre universitarie, certi giudizi che levano la pelle. Peraltro, il concorso a cattedre universitarie è per soli titoli. Il nostro è, invece, un concorso per titoli ed esami. Ognuno, penso, ha esperienza di strane persone che credono seriamente di appartenere alla categoria degli inventori. Non posso non pensare con preoccupazione al caso in cui tipi di questo genere arrivino di fronte alla Commissione esaminatrice, che è una Commissione ad alto livello, obbligandola ad ascoltare le loro lezioni pratiche o a partecipare al colloquio. Mi sembra che tutto ciò nuocerebbe alla stessa serietà dell'esame.

Quanto alla proposta dell'onorevole Codignola, che vorrebbe prevedere un diverso tipo di concorso, secondo che i candidati abbiano o non abbiano taluni titoli, mi pare che ammettere allo stesso concorso candidati cui si riserba un trattamento diverso creerebbe davvero un precedente del tutto originale e, secondo me, non privo di inconvenienti che potrebbero dar luogo anche a serie perplessità da parte degli stessi commissari esaminatori.

Per quanto riguarda l'emendamento Valitutti, esso tende ad annullare quella differenza fra il concorso per professore aggregato e il concorso per professore di ruolo, che, come ho avuto già occasione di sottolineare, è opportuno viceversa che resti marcata: e cioè il concorso per professore aggregato è per titoli ed esami, mentre quello per cattedre universitarie è per soli titoli.

Per queste ragioni credo convenga approvare il primo comma dell'articolo 5 così come è.

PRESIDENTE. Come i colleghi già sanno, il disegno di legge ricalca la proposta fatta dalla Commissione d'indagine a suo tempo ed a cui aveva partecipato anche qualche collega della Commissione istruzione. Era stato appunto proposto di non aprire il concorso a tutti, ma di riservarlo ad alcune categorie che avessero già dato prova di preparazione il che non solo rende più facile l'opera dei giudici, ma evita di cadere facilmente in errori.

Il concorso a cattedre è per persone che già abbiano una notevole produzione scientifica, mentre qui si ammettono anche persone che sul piano della produzione scientifica possono essere ancora ai primi passi, ma che attraverso anni di insegnamento hanno dato prova delle proprie capacità didattiche. Se facciamo un concorso per soli titoli rischiamo di riprodurre per gli aggregati le stesse difficoltà di carriera dei professori di ruolo, perché è noto che in alcune Facoltà non si arriva in cattedra prima dei 50 anni.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Ermini ha già ricordato qualche precedente. Effettivamente la figura del professore aggregato è stata delineata per prima dalla Commissione di indagine.

BERLINGUER LUIGI. La prima configurazione è stata data da una nostra proposta di legge precedente alla Commissione di indagine.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Alla fine della passata legislatura io ho consultato la Commissione di indagine per averne indicazioni, per qualche argomento, prima della relazione finale. Uno di questi argomenti fu appunto la istituzione del ruolo dei professori aggregati. La stessa Commissione d'indagine espresse il parere che era opportuno procedere subito alla progettazione del nuovo istituto, prima della relazione finale e delle leggi di riforma generale, e tracciò i lineamenti della figura del professore aggregato, che poi riproducesse nella relazione. A questi lineamenti il disegno di legge si è ispirato ed ha cercato di mantenersi fedele.

Come ho ricordato precedentemente, la figura del professore aggregato secondo il disegno di legge risponde contemporaneamente a due esigenze: una oggettiva, di soddisfare determinate nuove funzioni manifestatesi nella nostra Università, ed una soggettiva, di dare possibilità di sviluppo di carriera

e quindi di impegno nello studio e nella ricerca a personale che già si trova nelle nostre Università.

Perciò, mentre nei primi articoli, specialmente all'articolo 2, si è delineata la funzione oggettiva che deve svolgere il professore aggregato, ora, nell'articolo 5, si tiene conto delle citate esigenze soggettive, e si stabilisce che al posto di professore aggregato può aspirare mediante regolare concorso chiunque, ma naturalmente, in modo particolare, quel personale che si trova già in abbondanza nelle nostre Università: assistenti, liberi docenti, incaricati, che non sempre possono raggiungere il traguardo della cattedra di professore di ruolo, e ai quali bisogna dare perciò una possibilità di sviluppo di posizione e una occasione di impegno per progredire nella ricerca o nell'insegnamento.

Devo anche dire che, su questo punto in particolare, le associazioni interessate al problema sono state particolarmente esigenti nelle trattative che si sono svolte prima della formulazione del disegno di legge. Le associazioni dei professori incaricati e degli assistenti hanno fatto presente con particolare urgenza che concordavano con la Commissione d'indagine, e questi orientamenti sono stati fedelmente tradotti nel testo dell'articolo 5, in cui si dice chiaramente che condizione essenziale per essere ammessi al concorso è il trovarsi in una certa posizione soggettiva.

Tuttavia non si è voluto escludere chi, pur non trovandosi in queste particolari condizioni soggettive, avesse delle capacità e dei titoli: e tale è il senso e lo scopo della lettera g), dove si prevede l'ammissibilità al concorso per chiunque abbia dato segnalati contributi scientifici.

Si dice che questo comporta una preselezione dei candidati. Ma, come ha ben detto il relatore, non si tratta di un concorso per soli titoli, ma di un concorso anche per esami. Può accadere per esempio che qualcuno presenti pubblicazioni che riguardano materie che non hanno alcuna affinità con le discipline del concorso bandito: in tal caso sarebbe evidentemente inutile procedere all'esame e alla valutazione di merito dei titoli prodotti. Si tratta quindi di un congegno opportuno che serve a risparmiare del lavoro inutile.

Anche alla libera docenza non si può partecipare, del resto, senza il possesso di alcuni requisiti soggettivi, che sono, come è noto, la laurea e il fatto che dalla laurea stessa sia trascorso un quinquennio.

Nel nostro caso però si è assimilato il concorso a quello per cattedre, e si ammette perciò anche chi non abbia nessuna di queste condizioni soggettive, esigendo però almeno che abbia dato dei contributi nel campo scientifico, relativamente al quale il concorso è bandito. Mi sembra quindi che, tenendo conto delle indicazioni a suo tempo fornite dalla Commissione di indagine, delle richieste delle associazioni interessate e delle considerazioni ora svolte, la soluzione prospettata nell'articolo 5 si presenta come la più giusta ed equilibrata. Anche il Senato ha discusso a lungo su questo punto, ma poi ha raggiunto la convinzione che si tratta della soluzione migliore, introducendo qualche emendamento che è stato accettato dal Governo.

Quanto ad alcune questioni più particolari, si è detto, per esempio che non dovrebbero sostenere l'esame coloro che sono stati ternati in concorsi per cattedra; ma occorre tener presente che si tratta di concorsi di natura affatto diversa, ed è giusto che l'esame sia ripetuto nel concorso per aggregati. Lo stesso è da dire per il libero docente. La libera docenza può essere stata conseguita per una disciplina del tutto diversa da quella — o, ad essere più precisi, da quelle — cui si riferisce il concorso per professore aggregato: di conseguenza, la stessa prova didattica sostenuta non può costituire valido titolo per il nuovo e diverso concorso.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti, il ricorso alla procedura propria per i concorsi dei professori di ruolo assommerebbe tutti gli inconvenienti che, come ho cercato di dimostrare, l'articolo 5 si propone di superare.

VALITUTTI. Vorrei far presente che lo stesso testo dell'articolo 5 configura l'esame in un modo tale da richiamare l'attenzione sulla sua consistenza: si tratta di una lezione e della discussione dei titoli, non di un esame cui si possa conferire valore decisivo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Precisamente: si tratta di una discussione sulle pubblicazioni e di una lezione.

Per le ragioni espresse, ritengo che debba essere conservata la formulazione del disegno di legge.

PITZALIS. Premetto che voterò a favore dell'articolo. Vorrei tuttavia fare alcune osservazioni per motivi di coscienza. In attesa che il provvedimento venisse all'esame della Camera e nelle more della sua discussione, avevo pensato al professore aggregato come a qualche cosa di diverso da quello che in-

vece è risultato dall'esame degli articoli, in particolare dell'articolo 5. Pensavo che l'istituzione del ruolo dei professori aggregati rispondesse all'esigenza di trasferire nel mondo universitario delle forze che attualmente non ne fanno parte. Invece il provvedimento, così com'è concepito, si strumentalizza ai fini della sistemazione di personale che già lavora nel mondo universitario; i presidi e i professori di scuola secondaria di secondo grado finiranno per non partecipare a questo concorso perché esso non assicura uno sviluppo di carriera. Il provvedimento sistemerà personale che è già nel mondo universitario, che non è riuscito a farsi luce e a vincere un concorso per cattedra. Quindi noi creiamo una sottospecie di professori universitari, per sistemare personale che non è riuscito a farsi strada.

Ritengo che non sarebbe stato opportuno costituire questa categoria particolare, con uno sviluppo economico e di carriera miserando, perché l'820 rappresenta un coefficiente veramente modesto per chi dovrebbe assolvere funzioni come quelle previste nel mondo universitario.

La mia preoccupazione è che la legge non raggiunga lo scopo che, nell'aspettativa generale della scuola, avrebbe dovuto raggiungere. L'aspettativa infatti nel mondo della scuola media superiore ed inferiore, proveniva da persone che, pur in possesso di titoli o di libera docenza, non hanno mai partecipato a concorsi per cattedre a causa di situazioni particolari.

Come uomo della scuola, non comprendo il contenuto della lettera g) e non voglio comprenderlo, dal momento che ho deciso di esprimere voto favorevole.

CODIGNOLA. Ho sentito con piacere riferire le decisioni e le proposte che erano state avanzate a questo riguardo dalla Commissione di indagine. Come sempre accade, dei Vangeli e dei Corani ci si serve per sostenere le proprie tesi. Ricordo però che la Commissione di indagine aveva anche proposto la soppressione della libera docenza, il che avrebbe risolto la questione del « duplicato » dell'esame. È assurdo far sostenere una prova a chi già l'ha sostenuta una volta.

Vorrei rilevare, in secondo luogo, che la lettera g) è inaccettabile e non è stata affatto proposta dal Governo. Nella prima stesura del disegno di legge non vi era nessuna elencazione e successivamente, nel disegno di legge presentato al Senato, non c'era la lettera g). Tale lettera comporta l'attribuzione di un potere di decisione preventivo alla Com-

missione esaminatrice, che certamente non potrà respingere persone ammesse per segnalati contributi scientifici. L'attribuzione di tale potere pregiudiziale viene a colpire la normalità del concorso.

Ora, è possibile che non si possa rivedere questa situazione veramente assurda, nata al Senato? Per quale ragione siamo legati in modo così ferreo alle decisioni prese dall'altro ramo del Parlamento?

Se, invece di indicare come requisito la sola laurea, come io ho proposto, volessimo restringere ulteriormente il numero dei possibili candidati, potremmo modificare il contenuto della lettera g) in questo senso: « coloro che abbiano almeno cinque anni di laurea ». Ciò consentirebbe di partecipare al concorso, indipendentemente dal giudizio preliminare della Commissione, e prescriverebbe gli stessi requisiti che si rendono necessari ai fini della libera docenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Luigi, cui sono contrari il relatore e il Governo, soppressivo di tutta la parte del primo comma dell'articolo 5 che segue all'espressione « i posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 proposto dal deputato Valitutti, cui sono contrari il relatore ed il Governo:

« Il concorso per il conferimento di posti di professore aggregato è per titoli ed esami.

Per il concorso vigono le stesse norme per l'ammissione ai concorsi a cattedre universitarie ».

(Non è approvato).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Proporrei di accantonare la lettera g) del primo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, insiste sul suo emendamento?

CODIGNOLA. Accetto la proposta dell'onorevole Ministro di accantonare la lettera g): insieme ad essa verrebbe quindi accantonato anche il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimarrà stabilito che la lettera g), con tutti gli emendamenti che vi abbiano attinenza, resterà provvisoriamente accantonata.

(Così rimane stabilito).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

Do lettura e pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge, con riserva ora decisa per la lettera *g*):

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a*) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 5. Il deputato Berlinguer Luigi propone di sopprimerlo.

BERLINGUER LUIGI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5:

« L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso ».

(È approvato).

Do lettura e pongo successivamente in votazione il terzo ed il quarto comma, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto ».

(È approvato).

« Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuite a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione

è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purché il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre ».

(È approvato).

Al quinto comma il deputato Codignola ha presentato un emendamento inteso a sostituire alle parole « la disciplina essenziale del gruppo di materie cui si riferisce il concorso » le altre: « la disciplina generale, o quelle particolari articolazioni di essa in cui il concorrente sia specializzato, cui si riferisce il concorso ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Proporrei di accantonare la seconda parte del quinto comma, che è connessa alla lettera *g*) del primo comma, che la Commissione ha già deliberato di accantonare. Proporrei pertanto di porre in votazione solo il primo periodo: « I titoli devono essere di carattere scientifico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del quinto comma:

« I titoli devono essere di carattere scientifico ».

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, la seconda parte del quinto comma dell'articolo 5 resterà provvisoriamente accantonata.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al sesto comma.

CODIGNOLA. Desidero un chiarimento sul sesto comma. Mi pare che se noi fissiamo il criterio, cui io sono favorevole, di mettere d'ufficio a concorso il posto o di trasferirlo, quando la Facoltà non abbia richiesto l'apertura del concorso, dovremmo sopprimere la parola « può », perché il Ministro si troverebbe esposto ad una serie di lagnanze se dipendesse dalla sua facoltà l'adozione del provvedimento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si dice « può » perché c'è un'alternativa: il Ministro può trasferire il posto ad altra Facoltà o può indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato. Il « può » indica una libera scelta dentro l'alternativa, e questa scelta è opportuno che ci sia.

CODIGNOLA. Temo che la dizione possa dar luogo ad equivoci e far supporre che sia possibile anche non trasferire il posto né metterlo a concorso. Il che non sarebbe ammissibile.

Se la Facoltà non si avvale del diritto di bandire il concorso che essa stessa ha ri-

chiesto di esercitare, mi pare che sia interesse pubblico rimettere in circolazione automaticamente il posto. Io sarei anche favorevole a portare ad un anno anziché a tre mesi il termine di scadenza, ma, scaduto tale termine, il Ministro deve provvedere.

BERLINGUER LUIGI. A me pare che si potrebbe dire: « Il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, con decreto motivato, trasferisce il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indice il concorso... ».

CODIGNOLA. Questa formulazione per me andrebbe benissimo.

VALITUTTI. In questo caso, però, tre mesi sono pochi.

CODIGNOLA. Ripeto che potremmo parlare anche di due anni. Ma francamente non si può continuare ad incoraggiare l'uso di tenere in serbo i posti per le buone occasioni. Tra l'altro, in questo caso il posto non sarebbe neppure coperto con incarico, così che resterebbe del tutto inutilizzato. Comunque, se il « può » di cui al testo significa alternativa, diciamolo chiaramente.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È chiaro che significa alternativa. Si può, peraltro, verificare il caso in cui sia necessaria una dilazione.

CODIGNOLA. Ebbene, diciamo anche questo. Diamo, insomma, tutte le garanzie possibili.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. A me pare che si possa lasciare la dizione così com'è. Lo scopo si raggiunge lo stesso.

CODIGNOLA. No, non è certo lo stesso. Dipenderà dalle pressioni che si esercitano sul Ministro. Vi saranno delle Università che avranno la forza di bloccare il provvedimento del Ministro ed altre che tale forza non avranno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Che la Facoltà sia spinta ad avanzare tempestivamente la richiesta di concorso è un bene, ma non è altrettanto opportuno che il Mi-

nistro abbia termini perentori per la sanzione.

CODIGNOLA. Fissiamo tre mesi per la richiesta ed un anno per la sanzione.

MACRI, *Relatore*. Ma così incoraggiamo i ritardi. Non vedo francamente motivo per preoccuparsi come fa l'onorevole Codignola.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono assolutamente d'accordo con il relatore. Non vedo proprio la necessità di emendare il sesto comma.

CODIGNOLA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo dunque in votazione il sesto comma dell'articolo 5:

« Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione il settimo ed ultimo comma dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO